Milano, _____

Egregio Dott. Saverio Caruso

Milano - via Vincenzo Monti 50

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di supporto operativo alle procedure di affidamento e rendicontazione PNRR – CIG: BBE6667263

Egregio Dott. Caruso,

facendo seguito al Vostro preventivo e alla Decisione a contrarre della Fondazione ITS Academy Tech Talent Factory (di seguito "**Fondazione**"), si riportano di seguito le condizioni contrattuali che regolano lo svolgimento del servizio.

***

Art. 1 – Oggetto del servizio

Il servizio ha ad oggetto il supporto operativo al RUP nelle attività amministrative connesse alla gestione delle procedure di affidamento e rendicontazione nell'ambito del progetto PNRR M4C1–I1.5, interfacciandosi con lo studio legale incaricato, con la società di consulenza incaricata e con la struttura amministrativa interna alla Fondazione. Nello specifico, le attività, in parte già eseguite dal Dott. Caruso in pendenza di aggiudicazione/stipula dietro apposita richiesta di Fondazione ITS TTF, vista l'oggettiva difficoltà di formalizzare in tempi rapidi l'affidamento tramite piattaforme digitali, e vista altresì la estrema urgenza di avviare le attività in considerazione delle stringenti tempistiche di rendicontazione, riguardano:

- supporto operativo alla gestione delle procedure ANAC connesse agli affidamenti gestiti tramite piattaforme telematiche di e-procurement;
- supporto alla gestione della piattaforma FUTURA e alle attività di rendicontazione connesse agli affidamenti di servizi relativi al progetto PNRR M4C1–I1.5;
- supporto operativo al RUP e ai consulenti incaricati nell'ambito delle attività amministrative connesse al completamento dei procedimenti di affidamento e rendicontazione;
- supporto alle attività di verifica formale e sostanziale della documentazione amministrativa prodotta nell'ambito delle procedure di affidamento.

Art. 2 – Durata del servizio

La durata del servizio decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e terminerà alla conclusione delle attività indicate all'art. 1.

Art. 3 – Corrispettivo, fatturazione, liquidazione e tracciabilità dei flussi finanziari

Il corrispettivo per il servizio è pari a € 20.000,00, oltre spese generali (15%), CPA (4%) e IVA (22%), come risultante dall'offerta dell'affidatario. Il corrispettivo è fisso e invariabile e copre l'intero svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 1.

Il corrispettivo è corrisposto, subordinatamente alla contestuale ricorrenza delle seguenti condizioni:

(i) avvenuta consegna alla Fondazione di tutta la documentazione e degli atti di gara relativi alle procedure di cui all'art. 1, in forma completa e idonea all'utilizzo, con attestazione scritta del RUP della Fondazione;

(ii) assenza di inadempimenti dell'affidatario agli obblighi di cui all'art. 1 per i quali sia stata regolarmente notificata contestazione scritta, con lettera raccomandata A/R o PEC, rimasta senza riscontro nel termine di 10 giorni dalla ricezione, ovvero con riscontro ritenuto insufficiente dalla Fondazione.

Qualora la condizione di cui al punto (i) non risulti ancora integrata per cause imputabili all'affidatario, il pagamento è differito alla data di effettiva consegna completa degli atti. Qualora la mancata integrazione della condizione (i) sia imputabile a cause non riferibili all'affidatario (tra cui, a titolo esemplificativo, ritardi nella trasmissione di informazioni o documenti da parte della Fondazione) il corrispettivo è comunque dovuto entro il termine delle attività.

Le fatture elettroniche emesse verso la Fondazione dovranno essere intestate a Istituto Tecnologico Superiore Technologies Talent Factory per le Tecnologie dell'Informazione, della Comunicazione e del Dato, riportare il codice identificativo di gara (CIG) e il relativo codice CUP, nonché essere inviate con il Codice Univoco W7YVJK9.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'Amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'Amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio.

Art. 4 – Obblighi del Professionista

Con l'assunzione dell'incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

Il Professionista, ai sensi del'art.2235 c.c., trattiene la copia della documentazione fornita dalla Fondazione per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con la Fondazione.

Il Professionista deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico.

Art. 5 – Obblighi della Fondazione

La Fondazione si impegna a far pervenire tempestivamente al Professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.

A tal fine, il Professionista dichiara e la Fondazione prende atto che la legge prevede termini e scadenze obbligatorie per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale indicata in oggetto.

La Fondazione ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all'incarico conferito mediante atti scritti.

La Fondazione dichiara di essere stata edotta delle problematiche pertinenti l'incarico professionale conferito e si impegna a mettere a disposizione del Professionista quanto necessario per l'espletamento dell'incarico stesso.

Art. 6 – Antiriciclaggio

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n.231 e del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali – GDPR) il Professionista incaricato ha adempiuto agli obblighi di adeguata verifica della Clientela previsti dagli articoli 17 e seguenti, attenendosi alle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e adempie a tutti gli obblighi previsti dal citato decreto.

Art. 7 – Penali

In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per le prestazioni del servizio, ovvero nel caso le stesse fossero eseguite solo parzialmente, la Fondazione si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera pari allo 0,5‰ dell'importo netto contrattuale.

Per tutti gli altri inadempimenti contrattuali previsti dal presente capitolato, la Fondazione si riserva la facoltà di applicare la penale fino ad € 200,00 per ogni contestazione.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Fondazione a causa dei ritardi o delle inadempienze.

Qualora dagli inadempimenti o dai ritardi imputabili all''affidatario derivi la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR, la Fondazione si riserva di agire in rivalsa nei confronti dell'operatore economico

Art. 8 – Subappalto

Le prestazioni contrattuali possono essere subappaltate nei limiti indicati in sede di offerta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 9 – Risoluzione e recesso

La Fondazione potrà disporre la risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

La Fondazione può recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, così come previsto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 10 – Obblighi connessi al finanziamento PNRR

Il presente contratto è finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4, Componente 1, Investimento 1.5, CUP J24D23001510006, nell'ambito del programma Next Generation EU. L'affidatario, in ragione di tale finanziamento, è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

a) Conservazione documentale. L'affidatario conserva tutta la documentazione relativa all'esecuzione del presente contratto (inclusi atti, corrispondenza, note, pareri e qualsiasi altro documento prodotto o ricevuto nell'ambito del servizio) per un periodo minimo di cinque anni dalla data di chiusura del programma PNRR, ai sensi dell'art. 24 del Reg. UE 2021/241.

b) Cooperazione in sede di controllo e audit. L'affidatario si impegna a collaborare pienamente con la Fondazione e con le autorità di controllo nazionali ed europee (MEF, Ispettorato Generale per il PNRR, Corte dei conti, OLAF, Commissione europea) che dovessero svolgere verifiche sull'esecuzione del contratto o sulla rendicontazione della spesa, consentendo l'accesso alla documentazione di cui alla lettera a) e fornendo ogni informazione richiesta entro i termini indicati dalla Fondazione o dagli organi competenti.

c) Principio DNSH. L'affidatario conferma e mantiene per tutta la durata del contratto quanto dichiarato nell'Allegato F alla Richiesta di offerta in ordine al rispetto del principio «Do No Significant Harm» (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE 2020/852. L'affidatario comunica tempestivamente alla Fondazione qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa incidere sul rispetto di tale principio.

d) Assenza di doppio finanziamento. L'affidatario conferma e mantiene per tutta la durata del contratto quanto dichiarato nell'Allegato G alla Richiesta di offerta in ordine all'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 2021/241. L'affidatario comunica tempestivamente alla Fondazione qualsiasi sopravvenienza che possa determinare, anche parzialmente, una duplicazione del finanziamento delle prestazioni rese.

e) Tracciabilità. L'affidatario riporta il CIG n. BBE6667263 e il CUP n. J24D23001510006 su tutti i documenti contabili relativi al presente contratto, ai sensi della L. 136/2010 e del DPCM 15 settembre 2021.

f) Identificazione del finanziamento. Nei documenti destinati alla pubblicazione o alla comunicazione esterna prodotti nell'ambito del servizio, ove pertinente, l'affidatario inserisce il riferimento al finanziamento dell'Unione europea nell'ambito del programma Next Generation EU — PNRR.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo costituisce inadempimento contrattuale grave e legittima la Fondazione alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 9, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei danni, ivi inclusa la rivalsa per le somme che la Fondazione

dovesse essere tenuta a restituire all'Amministrazione centrale titolare o alla Commissione europea in conseguenza dell'inadempimento dell'affidatario.

Art. 11 – Polizza assicurativa

Si dà atto che il Professionista attualmente è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza emessa dalla società ACCREDITED INSURANCE (EUROPE) LIMITED.

Art. 12 – Clausola di mediazione arbitrato

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso l'Organismo di mediazione "Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano" iscritto al Registro Degli Organismi di mediazione al n° 18, secondo le previsioni del suo regolamento, qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni altra diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti.

Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove un giudizio ovvero da parte di chi, invitato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi partecipi, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, quantificata in misura pari al contributo unificato dovuto con solidarietà attiva a favore delle altre parti.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, le Parti tratteranno le informazioni personali riguardo a persone fisiche di cui venissero a conoscenza o che fossero fornite e i dati contenuti nel presente Contratto e negli altri documenti sopra richiamati esclusivamente per lo svolgimento delle attività d'ufficio e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia.

Tali dati potranno essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati anche in banche dati ed archivi informatici, e potranno essere trasmessi a qualsiasi ufficio degli stessi ed anche ad altri soggetti ad esso esterni al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Art. 14 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, a titolo meramente

esemplificativo e non esaustivo, le norme del D.Lgs. 36/2023, laddove applicabili, e del Codice Civile.

Per la Fondazione ITS Academy Tech Talent Factory - data come da firma digitale

_____

Per L'Operatore economico - data come da firma digitale

_____